



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO
GALLIPOLI

73014 GALLIPOLI (LE) Lungomare Marconi n. 1 – tel. 0833/266862 – 0833/266863- fax 0833/264023

e mail: cpgallipoli@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA

“CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI DIFFUSIONE SONORA NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GALLIPOLI A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli,

VISTA: la legge 8 luglio 2003, n. 172 recante “*disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*”;

VISTO: il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il “*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172*”;

VISTO: il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 recante il “*Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto*”, modificato con decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133;

VISTO: il decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante “*Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne*”, come modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 2023 e dal decreto ministeriale 29 luglio 2024;

VISTO: il decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133, recante “Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”, il quale, tra l’altro, ha introdotto l’art. 91-bis, che, al comma 3, prevede: “*Nelle acque marittime, è fatto divieto alle unità da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti. Nelle acque interne, tale limite è determinato dall'autorità della navigazione interna competente*”;

VISTO: il “*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*” (COLREG 72), approvato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, il quale, tra le misure di sicurezza atte a prevenire il verificarsi di incidenti in mare, prevede l’uso di specifiche emissioni sonore da parte dell’unità navali durante tutte le fasi della navigazione marittima;

VISTO: il dispaccio protocollo n. 260268 in data 10/03/1993 dell’allora Ministero della Marina Mercantile in materia di “*Circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare*”;

VISTO: il dispaccio protocollo n. 1031 in data 23/01/2009 Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di “*richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (D.M. 146/08)*”;

CONSIDERATO che si è riscontrato un aumento esponenziale del fenomeno delle feste a bordo nei tratti di mare adiacenti alla costa con utilizzo improprio di impianti di diffusione sonora esterna percepibili su vaste aree di mare e costiere del circondario marittimo;

CONSIDERATO che tali emissioni diffuse risultano, nello specifico, gravemente pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione in quanto atte a compromettere l'ascolto di segnali sonori di unità navali tesi ad evitare e prevenire il verificarsi di sinistri marittimi nonché valutato che le stesse emissioni arrecano disturbo al corretto ascolto sul canale 16, dichiarato a livello internazionale canale di emergenza, cui ciascun navigante non può esimersi al fine di non incorrere in possibili omissioni;

ESAMINATE le risultanze della Riunione Tecnica di Coordinamento svoltasi presso la Prefettura di Lecce il 17 settembre 2025, nell'ambito della quale si è preso atto dei numerosi interventi delle Forze di Polizia, del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e della Polizia Locale di Porto Cesareo a tutela del rispetto dei vigenti disciplinari della locale Area Marina protetta, per la tutela della sicurezza della navigazione, che hanno portato nella sola seconda metà del mese di agosto all'elevazione di sanzioni amministrative per importi di oltre 10.000 €;

CONSIDERATO che, nel citato Consesso, è stata unanimemente condivisa l'esigenza di potenziare l'azione di contrasto ai citati fenomeni, prevedendo una strategia di intervento volta ad implementare la cornice di sicurezza, anche al fine di tutelare l'ambiente e le bellezze naturalistiche e di evitare un potenziale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e della navigazione;

CONSIDERATA la necessità, altresì, in ottemperanza alle indicazioni emerse in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento, di provvedere alla tutela della salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito di **500 metri** dalla costa garantendo in ogni condizione il vigile ascolto al fine di non incorrere in possibili omissioni in caso di richieste di soccorso in prossimità;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla tutela della sicurezza della navigazione connessa agli ambienti di vita interni ed esterni dell'unità navale;

RITENUTO necessario, alla luce delle suddette esigenze, attualizzare la disciplina delle attività nautiche diportistiche di cui al vigente "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautica nelle acque Circondario Marittimo di Gallipoli*", approvato con propria Ordinanza n. 72 in data 19.06.2025;

VISTI gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

2

Articolo 1 (Divieto)

Fermo restando le prescrizioni di competenza di altre Autorità, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, lungo il litorale del Circondario marittimo di Gallipoli ed in particolare entro **500 metri** dalla costa è vietato l'utilizzo di strumenti di amplificazione sonora a bordo di ogni tipologia di unità navale in transito, in sosta e all'ancora.

Articolo 2 (Disposizioni finali e norme sanzionatorie)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito, se il fatto non costituisca reato o altro e diverso illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, dalla normativa di seguito richiamata:

- art. 1174 ovvero, qualora costituisca più grave reato, art.1231 del Codice della navigazione;
- art. 53 comma 4 Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - per le ipotesi di violazioni da parte di unità da diporto.

Gallipoli, lì *documento dotato di marcatura temporale*

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco PERROTTI

Documento elettronico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82.